

N. 00011/2011 REG.ORD.CAU.
N. 02717/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2717 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Associazione Nazionale Energia del Vento (A.N.E.V.), rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Ragazzo, Vincenzo Vecchio, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Donizetti, 30;

contro

Autorità per L'Energia Elettrica e il Gas, in persona del rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso gli Uffici di quest'ultima in Milano, via Freguglia n. 1;

nei confronti di

Rete Elettrica Spa Terna, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano D'Ercole, Mario Sanino, Filomena Passeggio, Daniela Carria,

Madeleine Maria Lupi, Nicola Palombi e Franco Coccoli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Madeleine Maria Lupi in Milano, Galleria Unione n. 3;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione 4 agosto 2010 - ARG/elt 125/10, recante "modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (nel prosieguo, anche AEEG") ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA), limitatamente alle parti in cui AEEG decide di procedere alla "revisione di alcune disposizioni in materia di connessioni al fine di gestire in modo più proficuo le richieste di connessione e i preventivi accettati, nonché di tutti gli atti connessi.

della deliberazione 14.10.2010 -ARG/elt 173/10 (motivi aggiunti depositati il 6 dicembre 2010).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita' Per L'Energia Elettrica e il Gas e di Rete Elettrica Nazionale S.P.A Terna;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per concedere la tutela cautelare, in quanto ad un primo sommario esame proprio della fase corrente, la lettera della deliberazione impugnata appare prima facie connotata da elementi di ambiguità quanto alla paventata possibilità di escutere le garanzie a prescindere dall'imputabilità dell'insuccesso dell'iniziativa economica (in particolare viene in rilievo il non chiaro riferimento al "corrispettivo" contenuto nelle premesse della delibera), nonché in relazione ai criteri di quantificazione delle garanzie medesime;

Ritenuta la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato;

Ritenuto che debba essere disposta la compensazione delle spese di giudizio in ragione della complessità della vicenda

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

Accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende i provvedimenti impugnati.

Fissa l'udienza di merito in data 30 giugno 2011 ad ore di rito.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è

depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Referendario, Estensore

Dario Simeoli, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)